

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DEFINITIVA**

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. *omissis* del R.G.A.C. 2007, promossa da:

**CORRENTISTA**

**FIDEIUSSORE**

- *opponenti/attori in riconvenzionale* -

**Contro**

**BANCA**

- *società opposta/convenuta in riconvenzionale* -

**Conclusioni:** come da verbale d'udienza del 10.4.2019, da intendersi qui integralmente trascritte.

**FATTO E DIRITTO**

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "*esposizione dello svolgimento del processo*", bensì "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attual. c.p.c., ai sensi del quale "*la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*".

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori - il (omissis) nella qualità di debitore principale e la (omissis) nella qualità di fideiussore - proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis*/2007, emesso dal Tribunale di Rossano in data 13.4.2007, con il quale, su istanza dell'odierna opposta, era stato loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 25.421,52 (per la precisione, € 14.791,24 quale insoluto per il prestito personale n. *omissis* di € 18.200,00, accordato il 08.11.2004, ed € 10.630,52 per il mutuo chirografario n. *omissis* del 22.4.2002, di € 30.470,96), oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Nel merito, CORRENTISTA lamentava che l'Istituto convenuto - nel corso del rapporto negoziale e, nello specifico, con riferimento ai conti correnti bancari al medesimo intestati (nn. *omissis*), successivamente estinti - aveva operato una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., con

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, n. 166 del 21 maggio 2019*

superamento del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge 108/96. In ragione di tanto, invocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate.

FIDEIUSSORE, dal canto suo, assumeva di aver prestato garanzia fideiussoria, sino alla concorrenza di € 39.612,00, unicamente con riferimento al mutuo chirografario accordato al marito (omissis) il 22.4.2002, e non già anche per il prestito personale al medesimo concesso, provvedendo, all'uopo, al formale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 08.11.2004, alla medesima apparentemente riferibili, e spiegava anch'ella autonoma domanda riconvenzionale, al fine di conseguire l'integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito nella vicenda per cui è causa.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria in data 20.12.2007 si costituiva la Banca convenuta, la quale contestava in fatto ed in diritto le avverse domande, evidenziando la piena legittimità del proprio operato sotto ogni profilo *ex parte adversa* censurato e concludendo per l'integrale rigetto di tutte le domande attoree, con il favore delle spese e competenze di causa.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di una CTU contabile e di una CTU grafologica; in data 23.5.2017 veniva resa sentenza parziale n. 293/17, che veniva depositata il 24.5.2017.

Rimessa la causa sul ruolo istruttorio ed espletato un supplemento di indagine peritale demandato al Ctu Dott. omissis, all'udienza del 10.4.2019 la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20) per il deposito di scritti difensivi conclusionali.

\*\*\*\*\*

1. A completamento di quanto già statuito con la sopra richiamata sentenza parziale, venendo allo scrutinio della domanda riconvenzionale con cui l'opponente ha richiesto alla Banca la restituzione delle somme che assume aver indebitamente corrisposto in relazione ai rapporti di conto corrente n. omissis e n. omissis, al medesimo intestati e successivamente estinti (tramite i quali venivano gestiti i sopra menzionati finanziamenti), vanno preliminarmente richiamate le argomentazioni già illustrate nella predetta pronuncia parziale in punto di infondatezza della doglianza afferente la presunta applicazione di interessi usurari.

2. Quanto, poi, agli ulteriori profili concernenti l'asserita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la nullità della commissione di massimo scoperto, par d'uopo premettere come la proposizione di un'azione di accertamento negativo e di ripetizione d'indebito non comporti alcuna inversione dell'*onus probandi*, costituendo approdo consolidato il principio secondo cui "*chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta*" (Cass., Sez. 3, Sent. 14.5.2012, n. 7501; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sent. 13.2.1998, n. 1557). Così come, più in generale, chi allega l'assenza di causa di una annotazione contabile, deve dimostrare il proprio assunto, anche indipendentemente dal fatto che l'importo che si assume non dovuto perché pagato in forza di una clausola nulla non sia in concreto ripetibile in ragione della perdurante apertura del conto.

In casi di tal specie, dunque, è onere di parte istante - e non già della Banca - produrre in giudizio, oltre agli estratti conto necessari per una puntuale ricostruzione delle

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, n. 166 del 21 maggio 2019*

movimentazioni effettuate sul conto, anche i contratti con le relative pattuizioni negoziali convenute dai paciscenti.

2.1 D'altra parte, a tale ordine di considerazioni non appare ultroneo aggiungere che, quanto alla richiesta di esibizione *ex art* 210 c.p.c., la giurisprudenza prevalente - muovendo dalla considerazione secondo cui l'ordine di esibizione *ex art.* 210 c.p.c. rappresenta uno strumento istruttorio officioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, vale a dire non sia diretta a indagare se il documento contenga la prova stessa - ha affermato che l'istanza di esibizione *ex art.* 210 c.p.c. è inammissibile quando abbia a oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, vale a dire documenti che la parte, nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante, avrebbe potuto e dovuto acquisire e, quindi, allegare agli atti di causa.

In particolare, costituisce *ius receptum* il principio secondo cui non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c, l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorchando l'interessato avrebbe potuto di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.

Con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista *ex art.* 119, comma 4 T.U.B., ad ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.

Stante, quindi, il diritto sostanziale *ex art.* 119, comma 4, c.p.c. riconosciuto al correntista di chiedere ed ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che nel caso in cui il correntista-attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di avere avanzato richiesta alla banca di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l'ordine di esibizione *ex art.* 210 c.p.c. rivolto alla banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario, non potendosi con il predetto strumento supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.

2.2 Ebbene, ritiene questo Tribunale che rilievo evidentemente dirimente ed assorbente - nella direzione della integrale reiezione della domanda riconvenzionale azionata dal CORRENTISTA, stanti anche le specifiche contestazioni sul punto mosse da parte convenuta - assuma la circostanza, acclarata anche dal nominato Consulente, che l'attore in riconvenzionale abbia del tutto omesso di versare in atti i contratti di conto corrente per i quali assume la nullità della clausola inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. ed alla commissione di massimo scoperto.

Detto altrimenti, l'attore in riconvenzionale ha omesso di produrre in giudizio la documentazione necessaria (nella specie, i contratti) onde consentire a questo Giudice di verificare gli assunti dalla medesima perorati in punto di nullità parziale sotto i profili testé riportati, al fine di accertare l'inesistenza della *causa debendi* quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo (in tal senso, Corte d'Appello di Catanzaro, sez. III, 10/11/2015, n. 1453).

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, n. 166 del 21 maggio 2019*

Né risulta essere stata mai posta in discussione la circostanza che i contratti *de quibus* siano stati stipulati in data successiva alla entrata in vigore della legge 154/92 (recante “*Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*”, che all’art. 3 ha previsto l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, con l’ulteriore obbligo in capo all’Istituto di consegnare copia del contratto al cliente, disposizione, questa, poi confluita nell’art. 117 del decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993 TUB); né che siano stati redatti in forma scritta e regolarmente sottoscritti dalle parti, e che la Banca abbia fatto consegna al cliente di copia degli stessi.

Pertanto - sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni, attenendo la produzione dei contratti ad un aspetto centrale e decisivo dell’onere della prova incombente in capo all’istante - la domanda attorea non può che essere rigettata.

3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre gli esborsi relativi alle espletate CTU vanno definitivamente posti a carico di parte opponente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. omissis /07, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CORRENTISTA.
- 2) Condanna gli opposenti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese e competenze di lite del presente giudizio, che vengono complessivamente liquidate in € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
- 3) Pone gli esborsi delle CTU definitivamente a carico di parte opponente.

Così deciso in Castrovillari, il 21 maggio 2019.

Il Giudice  
Dott. Matteo Prato

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*